

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2025, n. 793

Approvazione progetto e schema di accordo, ex art. 15 L. 241/90, tra Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) per "Attività di monitoraggio e gestione del parrochetto monaco (Miyopsitta monachus) in Puglia".

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- Gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "MAIA 2.0";
- il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il documento istruttorio della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, dott. Donato Pentassuglia.

Preso atto:

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con DGR 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5 della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di approvare il progetto di collaborazione per attività di attività di monitoraggio e gestione del parrochetto monaco (Miyopsitta monachus) denominato **"Gestione del parrochetto monaco (Miyopsitta monachus) in Puglia"**, di cui all'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo Schema di Accordo tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA), di cui all' allegato "B", parte integrante del presente provvedimento, con un onere finanziario complessivo di € 37.000,00 a carico della regione Puglia;

3. di stabilire la durata di anni uno dell'Accordo;
4. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente pro tempore, sottoscriva l'accordo e determini, con successivi atti dirigenziali, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese e l'eventuale rinnovo dell'accordo;
5. di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P.;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, all'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA).

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: approvazione progetto e schema di accordo, ex art. 15 L. 241/90, tra Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) per "Attività di monitoraggio e gestione del parrocchetto monaco (*Miyopsitta monachus*) in Puglia".

Visti:

- la direttiva Habitat (92/43/CEE), recepita dall'Italia con DPR 8 settembre 1997, n. 357, che dispone, tra le altre cose, che gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b);
 - "per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
 - nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;"
- il DPR n. 357 del 1997 (normativa nazionale di recepimento della suddetta direttiva) che prevede che ogni deroga a tale divieto debba essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base di una valutazione tecnica di ISPRA;
- il regolamento (UE) n. 1143/2014, recepito in Italia con il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230, che prevede obblighi di eradicazione (art. 17) e controllo (art. 19) per specie esotiche invasive di rilevanza unionale, incluse alcune specie di uccelli e mammiferi;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii., recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» stabilisce che "fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale" (art. 2, co. 1); la gestione delle specie alloctone è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni (art. 2, co. 2);
- l'art. 31 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59, comma 4 che dispone che "Il presidente della Giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può autorizzare il controllo di

qualsiasi specie di fauna selvatica, che, moltiplicandosi eccessivamente, arreca danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agroforestali e ittiche, ai beni storico-artistici”;

- l'art. 19-ter della citata legge n. 157 del 1992 dispone che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale;
- il Decreto 13 giugno 2023, recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” che prevede misure di mitigazione degli impatti delle specie esotiche invasive sulle specie minacciate.

Premesso che:

- in Regione Puglia, già da diversi anni, si registra la diffusione di popolazioni sempre più numerose ed invasive di Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*). In particolare, si rinvenivano colonie nel nord barese, in agro di Molfetta e Terlizzi, per poi estendersi a macchia d'olio nell'entroterra barese, nel sud del capoluogo e sino alla Città di Bari;
- il Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) è specie granivora/frugivora e sta determinando un incremento dei danni su colture arboree da frutto, causando perdite economiche significative per gli agricoltori;
- con nota prot. n. r_puglia/AOO_036/PROT/14/09/2022/0012187 la Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali ha richiesto ad ISPRA "di conoscere se tale specie è da considerarsi appartenente alla fauna selvatica", essendo il Parrocchetto monaco una specie alloctona sul territorio regionale;
- con nota prot. n. 60807/2023 l'ISPRA ha riscontrato la richiesta affermando quanto segue: "Nel caso descritto (popolazione di parrocchetto che si autosostiene in natura), la specie rientra nella definizione di fauna selvatica ai sensi dell'art. 2 della L.N. 157/92 e ss.mm.ii. (che specifica che “...fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono

popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale"). Si evidenzia che la stessa norma, all'art. 2 comma 2, specifica che, in quanto specie alloctona sul territorio nazionale, la sua gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni."

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 2, lettera f) della L.R. n. 59/2017 stabilisce che la Regione adotti le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di fauna selvatica stanziale e di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della direttiva 2009/147/CE, a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Tali misure sono adottate in modo da non provocare un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e del loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della predetta direttiva;
- il successivo comma 2, lettera g) della medesima legge stabilisce che la Regione Puglia promuove e adotta studi e indagini di interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;
- i censimenti e i monitoraggi della fauna selvatica, devono essere svolti su di un arco temporale prolungato, in modo da ottenere dati ripetuti nel tempo, sono uno strumento essenziale per garantire l'attuazione di quanto sopra;
- l'art. 6 della L.R. n. 59/2017 stabilisce che l'Osservatorio Faunistico Regionale è la struttura tecnica deputata all'attuazione degli obblighi previsti dalla legge richiamata. Tra le finalità prioritarie, il comma 3, lettera c) della citata norma prevede la "raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna selvatica, censiti anche dagli Osservatori faunistici territoriali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e relativa consistenza della fauna selvatica, sulla base delle linee guida dell'ISPRA".

Considerato che:

- la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali necessita di dati derivanti da attività di monitoraggio al fine di definire, in termini chiari e precisi, la consistenza della popolazione di Parrocchetto monaco, la sua dinamica di

popolazione, le aree in cui realmente insiste. Tali informazioni sono propedeutiche alla redazione di un piano di gestione efficace della specie;

- con nota acquisita in atti al prot. N.0264621/2025 del 19/05/2025, l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) ha trasmesso una proposta di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., per la durata di anni uno, per attività di monitoraggio e gestione in Puglia del Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*), e richiedendo un contributo economico, a titolo di rimborso spese, pari ad € 37.000,00.

Ritenuto:

- necessario mettere in atto interventi di controllo del Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*), in ossequio all'art. 31 della L.R. 59/2017;
- opportuno attuare quanto previsto dal Decreto 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica".

Preso atto che:

la normativa in materia di accordi fra Pubbliche Amministrazioni prevede lo strumento degli "Accordi" ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, per attività di comune e reciproco interesse.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché

l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

L'orientamento più volte espresso dall'ANAC in materia di accordi ex art. 15 L. 241/1990 stabilisce che:

- ✓ lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- ✓ alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale suddivisione di compiti e responsabilità;
- ✓ i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- ✓ il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l'accordo non può essere strumentale all'elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

Considerato, altresì, che:

- la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche del monitoraggio sul territorio regionale e della gestione della specie alloctona parrocchetto monaco (*Miyopsitta monachus*);
- l'ammontare complessivo della proposta di collaborazione è pari € 48.160,00, di cui € 37.000,00 a carico della Regione Puglia e € 11.160,00 a carico dell'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA);
- l'importo complessivo di collaborazione è da intendersi quale contributo alle spese vive o dirette così come individuate dal progetto ed effettivamente sostenute;

- i movimenti finanziari tra le amministrazioni partecipanti si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, ovvero come mero rimborso di costi reali, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;
- ciascuna categoria di spesa calcolata in progetto individua un importo stimato che costituisce anche il tetto massimo al di sopra del quale le voci di costo non potranno essere ammesse a rimborso;
- la verifica positiva di tutte le condizioni sopra riportate esclude ogni interferenza del progetto con i principi di libera circolazione dei servizi e di concorrenza presidiati dalle norme in materia di appalti pubblici;
- la copertura finanziaria per il presente accordo è garantita dalle somme stanziare nel bilancio autonomo a valere sulla Missione 16 Programma 2 Titolo 1, capitolo 841010.

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata Agenda di Genere;
- la D.G.R. del 26/09/2024 n. 1295. Precisazioni concernenti l'attestazione dell'impatto di genere negli atti;
- la L.R. n. 42 del 31/12/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";
- la L.R. n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. n. 441 del 07/04/2025 "L.R. n. 59/2017, art. 6 – attività dell'Osservatorio faunistico regionale e dei centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà. Applicazione, ai sensi dell'art. 42, c. 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., quota vincolata del risultato di amministrazione e relativa variazione al bilancio di

previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, approvato con DGR n. 26 del 20 gennaio 2025”.

Ritenuto:

- che per la definizione e l’implementazione delle suddette iniziative, che perseguono un interesse pubblico comune alle finalità istituzionali della Regione Puglia e dell’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA), si rende opportuna una collaborazione tra i due Enti, attraverso la definizione di un Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/1990 e dell’art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, ricorrendone i presupposti;
- congrua la proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA).

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Esiti valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione comporta implicazione di natura finanziaria a carico del Bilancio Regionale, esercizio finanziario 2025, secondo quanto dettagliato nello schema di accordo di cui all’allegato “B”.

Per le attività di studio, censimento e monitoraggio di specie di avifauna selvatica di interesse regionale è previsto un contributo complessivo alla spesa per € 37.000,00, che sarà garantito con le disponibilità di cui alla Missione 16 -Programma 2 - Titolo 1, capitolo U0841010 del Bilancio Autonomo, sulla competenza e.f. 2025, come di seguito specificato:

CRA	Capitolo di spesa	Declaratoria	Codice piano dei conti finanziario	Importo e.f. 2025
14.03	U0841010	Interventi per l'attuazione degli adempimenti e delle finalità in materia faunistico-venatoria e di tutela ambientale, di cui alla L.R. 27/1998 e s.m.i. collegato al cap. di entrata 1012010 – trasferimenti correnti ad amministrazioni locali	1.04.01.02.09	€ 37.000,00

Le registrazioni contabili verranno allineate alla esigibilità della spesa in sede di riaccertamento.

Tutto ciò premesso, al fine di monitorare sul territorio regionale la specie alloctona parrocchetto monaco (*Miyopsitta monachus*) e definirne un Piano di Gestione, ai sensi dell'Art. 4 comma 4, lettera e) della L.R. 7/1997 si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il progetto di collaborazione per attività di monitoraggio e gestione del parrocchetto monaco (*Miyopsitta monachus*) denominato **“Gestione del parrocchetto monaco (*Miyopsitta monachus*) in Puglia”**, di cui all'allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo Schema di Accordo tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA), di cui all'allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento, con un onere finanziario complessivo di € 37.000,00 a carico della regione Puglia;
3. di stabilire la durata di anni uno dell'Accordo;

4. di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente pro tempore, sottoscriva l'accordo e determini, con successivi atti dirigenziali, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese e l'eventuale rinnovo dell'accordo;
5. di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P.;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, all'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA).

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee Guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con DGR 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Responsabile E.Q. "Gestione Osservatorio
Faunistico"

dott.ssa Maria Teresa Carone

Maria Teresa
Carone
29.05.2025
17:34:27
GMT+02:00

Il Responsabile E.Q. "Pianificazione e
attuazione piani di contenimento fauna
selvatica"

dott. Angelo Galasso

Angelo Galasso
29.05.2025
17:32:52
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione "Gestione
Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali"

dott. Domenico Campanile

Domenico
Campanile
29.05.2025
17:35:31
GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere alcuna osservazione alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento "Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale"

prof. Gianluca Nardone

 GIANLUCA
NARDONE
29.05.2025
18:11:57
UTC

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche,
Tutela delle Acque e Autorità idraulica

dott. Donato Pentassuglia

 Donato
Pentassuglia
30.05.2025
11:22:36
GMT+01:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
o suo delegato

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 05/06/2025 15:03
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Allegato A****Il dirigente di Sezione****Dott. Domenico Campanile****UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO****DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE**

GESTIONE DEL PARROCCHETTO IN PUGLIA

(Myiopsitta monachus)

**PROPOSTA DI PROGETTO**

INQUADRAMENTO NORMATIVO

I principali riferimenti normativi sono i seguenti:

- La direttiva Habitat (92/43/CEE), recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, include nell'Allegato IV le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Con l'art. 16, comma 1, della direttiva viene contemplata la possibilità di deroga a tali divieti. In particolare, la direttiva dispone, tra le altre cose che gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
 - a) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
 - b) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357 del 1997 (la normativa nazionale di recepimento della suddetta direttiva) prevede che ogni deroga a tale divieto debba essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base di una valutazione tecnica di ISPRA:
- Il regolamento (UE) n. 1143/2014, recepito in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, prevede obblighi di eradicazione (art. 17) e controllo (art. 19) per specie esotiche invasive di rilevanza unionale, incluse alcune specie di uccelli e mammiferi.
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» secondo cui: *"fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale"* e al comma 2 del medesimo articolo specifica che *"in quanto specie alloctona sul territorio nazionale, la sua gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni"*
- "Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;

- L'art. 31 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59, comma 4 "Il presidente della Giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, che, moltiplicandosi eccessivamente, arreca danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agroforestali e ittiche, ai beni storico-artistici.
- L'art. 19-ter della citata legge n. 157 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 48, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale;
- il Decreto 13 giugno 2023 Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. (GU Serie Generale n.152 del 01-07-2023);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 934 del 4/7/2024 avente ad oggetto “Piano Straordinario Regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica in Puglia ai sensi dell’art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del D.M. 13 giugno 2023: individuazione struttura regionale competente e fissazione della data per la proposta di Piano Straordinario Regionale”.

BACKGROUND DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE

Al fine dell’espletamento delle attività proposte il Dipartimento dispone delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per affrontare la gestione del parrocchetto monaco, grazie all’esperienza maturata nel settore della conservazione della fauna selvatica e alla solida preparazione nell’ambito delle specie aliene invasive. In particolare, il Dipartimento ha già sviluppato e implementato strategie di monitoraggio e controllo per diverse specie alloctone, operando in conformità con la normativa vigente e con le linee guida nazionali ed europee in materia di gestione della biodiversità e più specificatamente nelle “Strategie di Monitoraggio e Gestione del Parrocchetto Monaco (*Myiopsitta monachus*): Analisi dell’Espansione e Impatti Ecologici delle Popolazioni Alloctone”. L’approccio multidisciplinare adottato, che integra conoscenze ecologiche, metodologie di gestione adattativa e analisi del rischio,

consente di sviluppare piani di intervento efficaci e sostenibili. Grazie a questo background consolidato, è in grado di fornire supporto tecnico e scientifico per l'individuazione di un Piano di Gestione del parrocchetto monaco, garantendo soluzioni basate su dati empirici e sulle migliori pratiche internazionali. Tale collaborazione permetterebbe di definire un quadro operativo che includa attività di monitoraggio, strategie di mitigazione dell'impatto e misure specifiche di controllo della popolazione.

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE

In Italia, due specie di parrocchetti alloctoni, il parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) e il parrocchetto dal collare (*Psittacula krameri*), hanno formato popolazioni riproduttive stabili, adattandosi con successo agli ambienti urbani. Negli ultimi anni, la loro presenza è stata segnalata in diverse aree della Puglia, si ritiene che l'areale comprenda le province di Bari e BAT, ma le informazioni sulla loro distribuzione, abbondanza e impatti sugli ecosistemi locali risultano ancora frammentarie.

Questo progetto si propone di colmare tali lacune attraverso un monitoraggio sistematico, volto a raccogliere dati sulla dinamica delle popolazioni e sulle interazioni con la fauna autoctona, e la stesura di un piano di gestione che definisca misure di mitigazione basate su evidenze scientifiche. L'attività di monitoraggio fornirà informazioni fondamentali per valutare gli effetti ecologici ed economici della diffusione di queste specie, consentendo l'adozione di strategie efficaci per contenerne l'impatto.

Un piano di gestione adeguato è essenziale per prevenire potenziali danni alla biodiversità e all'agricoltura, evitando costi futuri più elevati per la Regione e gli enti locali. Inoltre, la divulgazione dei risultati e il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e cittadini contribuiranno a sviluppare un approccio condiviso e sostenibile nella gestione delle specie aliene, in linea con le strategie adottate in altre regioni italiane.

Il progetto sarà articolato nelle seguenti fasi:

1) Attività di monitoraggio

Durata 6-12 mesi

Obiettivo: Acquisire e sistematizzare le informazioni esistenti sulla presenza del parrocchetto e sui conflitti con le attività umane.

Attività:

- Censimenti stagionali in punti strategici del territorio pugliese;

- Analisi della preferenza ambientale e delle interazioni con la fauna locale;
- Coinvolgimento di *citizen science* per la raccolta dati.

2) Piano di gestione

Durata 3-6 mesi

Obiettivi: redigere un piano di gestione volto a ridurre l'impatto del parrocchetto sulle comunità biotiche e ridurre i danni alle coltivazioni.

Attività:

- Raccolta e analisi di dati bibliografici e di segnalazioni pregresse;
- Definizione di linee guida per la gestione delle popolazioni in Puglia;
- Elaborazione di strategie di mitigazione e controllo, se necessario.

3) Controllo numerico della specie

Durata 12 mesi

Obiettivo: ridurre drasticamente la popolazione di parrocchetto nel territorio regionale e nel contempo valutare l'efficacia delle strategie di rimozione della specie anche attraverso l'individuazione di un albo specifico che includa personale qualificato idoneo all'abbattimento.

Attività:

- Cattura con reti nebbia: utilizzabili in siti nei quali i soggetti si radunino in modo assiduo e regolare (es. aree utilizzate come dormitorio);
- Cattura con reti a caduta: questo tipo di rete (es. modello Whoosh net.) è utilizzabile su siti di foraggiamento regolarmente gestiti;
- Smaltimento delle carcasse.

4) Attività di divulgazione

Durata 3 mesi

Obiettivo: sensibilizzare la popolazione sulle problematiche delle specie aliene invasive e sull'importanza di preservare gli ecosistemi nostrani.

Attività:

- Realizzazione di report annuali e pubblicazioni scientifiche;
- Organizzazione di eventi divulgativi e didattici nelle scuole e presso associazioni ambientaliste;
- Produzione di materiale informativo (brochure, social media).

RISULTATI ATTESI:

- Una mappa aggiornata della distribuzione dei parrocchetti in Puglia;
- Un documento strategico per la gestione delle popolazioni;
- Maggiore consapevolezza pubblica sul tema delle specie aliene invasive.

BUDGET E RENDICONTAZIONE:

Il progetto, riferibile ad una annualità, prevede un finanziamento complessivo di 37.000 € con la seguente ripartizione indicativa:

Costi per attrezzatura e smaltimento carcasse			
Attrezzatura	Numero	Costo singolo	Costo totale
Rete nebbia	2	160,00	320,00
Rete a caduta (Whoosh net)	4	270,00	1.080,00
mangime per siti di cattura	-	-	1.000,00
Attrezzatura ottica (fotocamera, cannocchiale, binocoli)	-	-	4.000,00
Smaltimento carcasse	50€ ad intervento	1,1€ al Kg	2.000,00*
Costi per il monitoraggio e la gestione			
Azione	Numero giornate	Costo giornata singolo operatore (€)	Costo totale (€)
Monitoraggio (point counts, ricerca colonie, conteggio nidi, transetti) per due anni	70	220	15.400,00
Scrittura piano di gestione	20	220	4.400,00
Valutazione interventi di controllo	40	220	8.800,00
Eventi divulgativi, elaborazione report	10	220	2.200,00
Totale			37.200,00

**la quota di smaltimento delle carcasse è puramente indicativa e necessità di preventivi presso ditte specializzate. Questa quota non è inclusa nel budget complessivo considerato*

La quota di cofinanziamento da parte dell'Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro" - Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente (DBBA) in termini di personale specializzato ed attrezzatura è pari ad € 11.1600,00 corrispondenti al 30% dell'importo del progetto.



Domenico
Campanile
29.05.2025
16:47:04
GMT+02:00

ALLEGATO B**Il dirigente di sezione****Dott. Domenico Campanile****SCHEMA DI ACCORDO**

TRA

La Regione Puglia, di seguito "Regione", nella persona del Dirigente pro tempore della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott....., CF domiciliato per la carica presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, lungomare Nazario Sauro, n. 45/47 - 70121, Bari,

E

l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, di seguito DBBA, nella persona del Legale Rappresentante o suo delegato alla firma del presente atto, dott. CF domiciliato per la carica presso

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Accordo è finalizzato ad attivare un sistema di monitoraggio sul territorio regionale utile a quantificare la distribuzione e la consistenza sul territorio regionale della specie alloctona Parrocchetto monaco (*Miyopsitta monachus*). L'obiettivo è quello di individuare un Piano di Gestione della specie, garantendo soluzioni basate su dati empirici e sulle migliori pratiche internazionali. Tale collaborazione permetterà di definire un quadro operativo di attività di monitoraggio, strategie di mitigazione dell'impatto e misure specifiche di controllo della popolazione.

	PREMESSO CHE:	
	• L'art. 1 comma 2 lettera g) della L.R. n. 59/2017 stabilisce che la Regione Puglia promuove e adotta studi e indagini di interesse faunistico - ambientale, con particolare riguardo allo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e ai modi per la sua tutela.	
	• La lettera f) della medesima norma, peraltro, prevede che la Regione adotti le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di fauna selvatica stanziale e di tutte le specie di uccelli, di cui all'art. 1 della Direttiva 2009/147/CE, a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Tali misure sono adottate in modo da non provocare un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e del loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 8, paragrafo 1 lettera a, della predetta Direttiva.	
	• L'art. 6, comma 1, della L.R. n. 59/2017 definisce l'Osservatorio Faunistico Regionale una struttura tecnica della Regione Puglia con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento. Tra le finalità prioritarie dell'Osservatorio Faunistico Regionale, l'art 3, comma c) specifica la "raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna selvatica, censiti anche dagli Osservatori faunistici territoriali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e relativa consistenza della fauna selvatica, sulla base delle linee guida dell'ISPRA".	
	• Il Decreto 13 giugno 2023, recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" prevede misure di mitigazione degli impatti delle specie esotiche invasive sulle specie	
	9	

minacciate. Trattasi di uno "strumento programmatico e di coordinamento", la cui attuazione spetta alle Regioni: per tutte le specie esotiche di mammiferi e uccelli, anche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, i piani regionali di attuazione adottano gli obiettivi eradicativi definiti dal dettato normativo che prevede che la gestione sia finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni (art. 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992).

Inoltre, per le specie esotiche non vanno applicati i metodi alternativi.

- In Regione Puglia, già da diversi anni, si registra la diffusione di popolazioni sempre più numerose ed invasive di Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*). In particolare, si rinvencono colonie nel nord barese, in agro di Molfetta e Terlizzi, per poi estendersi a macchia d'olio nell'entroterra barese, nel sud del capoluogo e sino alla Città di Bari; essendo una specie granivora/frugivora sta determinando un incremento dei danni su colture arboree da frutto, con perdite economiche significative per gli agricoltori.
- Con nota prot. n. 60807/2023 l'ISPRA ha comunicato che la specie Parrocchetto monaco rientra nella definizione di fauna selvatica ai sensi dell'art. 2 della L.N. 157/92 e ss.mm.ii. (che specifica che "...fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale"), evidenziando che la stessa norma, all'art. 2 comma 2, specifica che, in quanto specie alloctona sul territorio nazionale, la sua gestione è

	finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni."	
	La Sezione regionale competente in materia intende attivare un sistema di monitoraggio sul territorio regionale utile a quantificare la distribuzione e la consistenza sul territorio regionale della specie alloctona Parrocchetto monaco (<i>Miyopsitta monachus</i>) per arrivare a definire un Piano di Gestione della specie.	
	CONSIDERATO CHE:	
	- il DBBA dispone delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per affrontare la gestione del parrocchetto monaco, grazie all'esperienza maturata nel settore della conservazione della fauna selvatica con particolare riferimento alle specie aliene invasive. Il Dipartimento ha, infatti, sviluppato e implementato strategie di monitoraggio e controllo per diverse specie alloctone, operando in conformità con la normativa vigente e con le linee guida nazionali ed europee in materia di gestione della biodiversità e più specificatamente nelle "Strategie di Monitoraggio e Gestione del Parrocchetto Monaco (<i>Myiopsitta monachus</i>): Analisi dell'Espansione e Impatti Ecologici delle Popolazioni Alloctone"; - il DBBA ha trasmesso, con nota acquisita in atti con prot. N. 0264621/2025 del 19/05/2025, una proposta di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., per la durata di anni uno, per attività di monitoraggio e gestione in Puglia del Parrocchetto monaco (<i>Myiopsitta monachus</i>); - La Regione Puglia, a fronte delle precitate attività, collabora con un importo finanziario di € 37.000,00 a titolo di contributo per le attività di interesse comune e per le spese da sostenere, non trattandosi di	

	corrispettivo ma di onere finanziario alla realizzazione di obiettivi comuni,	
	per le finalità specifiche perseguite dalle Amministrazioni coinvolte.	
	TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO	
	SEGUE	
	Art. 1 (Premessa)	
	Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.	
	Art. 2 (Obiettivo)	
	Obiettivo del presente accordo è la definizione di un rapporto di	
	collaborazione tra le Parti per lo sviluppo di attività di comune interesse, per	
	monitorare sul territorio regionale la specie alloctona parrocchetto monaco	
	(Miyopsitta monachus) e addivenire a un Piano di Gestione della specie.	
	Art. 3 (Attività)	
	La Regione Puglia si impegna a effettuare le seguenti attività:	
	• coordinare le attività di monitoraggio;	
	• redigere un piano di gestione delle popolazioni di Parrocchetto Monaco	
	(Miyopsitta monachus) in Puglia sulla base delle linee guida per la	
	gestione delle popolazioni in Puglia redatte dal DBBA;	
	• diffondere le informazioni rivenienti dall'attività di monitoraggio	
	proposta, in favore di agricoltori, cittadini e amministratori locali,	
	relativamente a:	
	• la mappatura della distribuzione dei parrocchetti in Puglia;	
	• le azioni regionali strategiche per la gestione della popolazione;	
	• i comportamenti da assumere, da parte dei cittadini, sul tema delle	
	specie aliene invasive come il Parrocchetto Monaco e del rapporto	
	con l'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto.	

	Il DBBA si impegna ad effettuare le seguenti attività:	
	• stato dell'arte della presenza della specie in Puglia con raccolta e analisi di dati bibliografici e di segnalazioni pregresse;	
	• monitoraggio della specie, attraverso censimenti stagionali in punti strategici, analisi della preferenza ambientale e coinvolgimento attivo dei cittadini nella raccolta dati;	
	• definizione di linee guida per la gestione delle popolazioni in Puglia finalizzate al controllo numerico della specie, attraverso sistemi di cattura specifici (reti nebbia e reti a caduta), anche al fine di valutare l'efficacia delle strategie di rimozione;	
	• divulgazione dei risultati ottenuti attraverso report annuali e pubblicazioni scientifiche, eventi divulgativi e didattici, redazione di materiale informativo.	
	Art. 4 (Organizzazione delle attività)	
	Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3, si istituisce un Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (o suo delegato) e da altri due componenti, di cui uno nominato dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e l'altro dal DBBA.	
	Art. 5 (Durata e rinnovi)	
	La durata del presente Accordo è di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.	
	Eventuali proroghe, non superiori complessivamente a 12 mesi, potranno essere concesse in presenza di comprovati motivi ed a condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti. In nessun caso eventuali	

proroghe potranno comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6 (Finanziamento)

I movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori il presente accordo, nell'ottica di una reale divisione di compiti e responsabilità, si configurano come recupero delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

La Regione Puglia contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del presente Accordo con la somma complessiva massima di € 37.000,00 per un anno, in favore del DBBA. Il contributo erogato in alcun modo potrà determinare il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale ricercatore dell'Ente e la Regione Puglia.

L'effettiva erogazione di che trattasi è subordinata alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell'Amministrazione Regionale per il rispetto dei vincoli alla spesa regionale dalla normativa vigente sul Patto di Stabilità interno.

Il DBBA contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, assicurando la disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, e personale specializzato per un importo pari ad € 11.160,00.

Art. 7 (Modalità di erogazione del contributo spese)

Il contributo regionale sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- il 70% a seguito della sottoscrizione dell'Accordo;
- il restante 30% a saldo, previa consegna dei risultati ottenuti e trasmissione della documentazione relativa alle attività di cui all'art. 3 del presente accordo.

Art. 8 (Inadempimenti e obblighi)		
	L'inadempimento da parte del DBBA rispetto agli impegni assunti, così come	
	descritti nell'art. 3 del presente Accordo, comporterà la risoluzione dello	
	stesso, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni arrecati	
	dall'inosservanza dell'obbligo assunto.	
Art. 9 (Cause di recesso)		
	In caso di situazioni di criticità nell'attuazione del presente Accordo, le parti	
	potranno recedere dallo stesso con un preavviso motivato di 30 (trenta)	
	giorni con missiva inoltrata via PEC, entro i quali la controparte potrà	
	eventualmente procedere a fornire controdeduzioni rispetto ai motivi di	
	recesso adottati.	
Art. 10 (Controversie legali)		
	Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca	
	collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel	
	presente accordo che si rendano necessari per un ottimale conseguimento	
	degli obiettivi nell'interesse comune, definendo amichevolmente eventuali	
	controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non	
	sia possibile raggiungere alcuna intesa in merito a questioni sopravvenute, le	
	Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il	
	competente Foro di Bari.	
Art. 11 (Trattamento dei dati personali)		
	Il presente accordo viene sottoscritto nel rispetto del Regolamento Generale	
	sulla Protezione dei Dati, (Reg. UE 2016/679, D.Lgs 196/2003) e con la	
	sottoscrizione viene espresso consenso al trattamento dei dati, nei limiti, per	
	le finalità e per la durata dell'Accordo.	



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOR	DEL	2025	46	30.05.2025

APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI ACCORDO, EX ART. 15 L. 241/90, TRA REGIONE PUGLIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA) PER "ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL PARROCCHETTO MONACO (MIYOPSITTA MONACHUS) IN PUGLIA".

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 05/06/2025 15:05
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

E.Q.-GIULIA PASTORE

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

